

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3244

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORINO, FORMICA, LABRIOLA, ANDÒ, AMODEO, ALAGNA, ALBERINI, BARBALACE, COLUCCI, CURCI, DEMITRY, DI DONATO, DE CARLI, DE MARTINO, FERRARINI, FELISETTI, LA GANGA, LODIGIANI, MANCA ENRICO, MANCHINU, MARZO, MUNDO, PILLITTERI, POTÌ, ROMANO, SALERNO, TEMPESTINI, TRAPPOLI, ZAVETTIERI, FERRARI MARTE, ARTIOLI, FINCATO GRIGOLETTO, COLZI, CRESCO, CASALINUOVO, TIRABOSCHI

Presentata il 25 ottobre 1985

Modifiche dello Statuto della Regione siciliana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da un decennio è andato maturando, in Sicilia, il dibattito sulla riforma della Regione siciliana. Momenti significativi di questo dibattito sono la presentazione all'Assemblea regionale del documento di principi sulla riforma dell'amministrazione centrale della Regione e sul riordinamento degli enti locali nel 1977, la presentazione di proposte di legge da parte di vari gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana sulla istituzione dei liberi concorsi comunali — l'ente intermedio previsto dallo Statuto — tra la fine della VIII e l'inizio della IX legislatura regionale —, e la costituzione di una apposita commissione per le riforme istituzionali nella legislatura regionale in corso. All'esame, poi, della Commissione

per il regolamento della Assemblea regionale sono all'ordine del giorno alcune modifiche del regolamento interno della stessa Assemblea, proposte dalla presidenza di quest'organo della Regione, che riguardano la formazione del governo della Regione.

Ma tutte queste proposte hanno trovato un limite costituzionale nello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successivamente modificato in qualche suo articolo o dietro dichiarazione di incostituzionalità (Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 1970) o con legge costituzionale (23 febbraio 1972, n. 1). In altri termini, una serie di proposte di riforma

regionale non hanno potuto esplicitare tutta la propria coerente propositività, perché la portata del disegno riformatore avrebbe necessariamente investito lo Statuto stesso le cui modifiche richiedono la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, come stabilisce la ricordata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ha riaffermato la specificità delle esigenze che sostengono l'autonomia propria di ciascuna Regione a statuto speciale. E la Sicilia è stata la prima ad essere costituita in Regione autonoma con statuto speciale.

La Commissione, però, non ha trattato alcuna proposta di modifica che riguardasse specificatamente lo Statuto della Regione siciliana.

La Commissione ha dedicato, poi, particolare attenzione al tema della « governabilità » delle Regioni, che riguarda anche la Sicilia. La crescente mole di funzioni attribuite alle autonomie regionali man mano che si procede sulla via del decentramento e man mano che si contemplan, per quanto riguarda la Regione siciliana, le norme per l'attuazione dello Statuto, impone al legislatore di farsi carico degli inconvenienti che derivano alla comunità regionale da situazioni di ingovernabilità. E questi inconvenienti non sono inferiori, per la Sicilia in particolare, rispetto a quelli che derivano da situazioni di ingovernabilità nei poteri centrali dello Stato, in quanto l'autonomia regionale speciale siciliana ha competenza esclusiva in parecchie materie elencate negli articoli 14 e 15 dello Statuto.

TITOLO I ORGANI DELLA REGIONE

SEZIONE I: *Assemblea regionale.*

Il tema della « governabilità », in sede di proposta di riforma dello Statuto della Regione siciliana, non può non riguardare innanzitutto l'organo di rappresentanza della comunità regionale, l'Assemblea,

nell'intento di esaltare le funzioni di indirizzo e di controllo dell'organo legislativo e i diritti di informazione dei deputati regionali, che rappresentano l'intera Regione, e nell'intento, soprattutto, di assicurare il pieno svolgimento della funzione di legislazione esclusiva, ex articolo 14 dello Statuto e concorrente ex articolo 17 dello Statuto, distinguendo e separando nettamente le funzioni dell'organo legislativo dalle funzioni dell'organo di governo.

La vigente normativa statutaria non offre un rimedio effettivamente praticabile in caso di stasi di funzionamento dell'Assemblea regionale. La formulazione dell'articolo 8 dello Statuto risente eccessivamente delle preoccupazioni garantiste, legate alle circostanze del tempo, in favore dell'autonomia siciliana. Per altro la Carta costituzionale della Repubblica ci aiuta con i suoi articoli 88 (scioglimento delle Camere) e 126 (scioglimento del consiglio regionale) a proporre una procedura di scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana agibile politicamente ed istituzionalmente. L'articolo 2 della proposta di legge costituzionale, infatti, prevede due casi di scioglimento per comportamenti antistatutari e anticostituzionali (« per persistente violazione del presente Statuto e per il compimento di atti contrari alla Costituzione ») integrando la previsione dell'articolo 8 dello Statuto con quanto previsto dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, e con quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo 126 della Costituzione. L'articolo 2 della nostra proposta, sostitutivo dell'articolo 8 dello Statuto, disciplina la procedura di scioglimento: proposta del Governo della Repubblica, audizione del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, parere della Commissione dei deputati e senatori di cui all'articolo 126 della Costituzione, e, infine, decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica.

L'articolo 1, contenente l'aggiunta di un secondo comma all'articolo 4 dello Statuto, si giustifica per la incompatibilità della carica di Presidente e di assessore regionale sancita dal successivo articolo 3.

SEZIONE II: *Presidente regionale e Giunta regionale.*

La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, in tema di « governabilità », ha esaminato le proposte di elezione diretta popolare del Presidente della Regione unitamente a quelle per l'elezione diretta del presidente dell'amministrazione provinciale e del sindaco, nel quadro di un ripensamento di tutto il sistema degli esecutivi ai vari livelli del governo locale. Anche se non è stato raggiunto un generale consenso su queste proposte, la Commissione ha ritenuto opportuno segnalarle ugualmente al Parlamento.

I proponenti hanno presentato il 5 giugno 1985 una proposta di « Nuove norme sull'ordinamento degli enti locali e sulle elezioni comunali e provinciali », la n. 2946 della IX legislatura della Camera dei deputati, proposta tendente ad introdurre l'elezione popolare diretta del presidente della provincia, del sindaco e del presidente della circoscrizione o frazione comunale.

La ricordata Commissione ha, ancora, concordato nell'auspicare la possibilità di inserire nella Giunta regionale elementi esterni al rispettivo Consiglio — oggi inibita dalla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione — al fine di migliorare l'efficienza della Regione. Nella Regione siciliana una simile possibilità è inibita dall'articolo 9, comma primo dello Statuto. Naturalmente l'adozione di tale misura richiede nuovi strumenti costituzionali.

I proponenti nel formulare l'articolo 3, contenente il testo che dovrebbe sostituire quello attuale dell'articolo 9 dello Statuto, hanno inteso costituire poteri contrapposti all'interno della Regione siciliana, che in atto ha una organizzazione politica di tipo piramidale: corpo elettorale, Assemblea regionale, Giunta e Presidente regionale. Ogni organo più rappresentativo contiene, in un certo senso, quello meno rappresentativo. È un tipo di organizzazione che comporta la riduzione

della contrapposizione e della dialettica istituzionale e politica, a quelle tra maggioranza e minoranza all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Si aggiunga che la esclusiva legittimazione assembleare del governo della Regione riduce anche le possibilità di reale controllo dell'organo rappresentativo sul governo regionale. È un tipo di organizzazione, infine, che sta all'origine istituzionale della confusione dei ruoli tra organo legislativo e organo esecutivo.

Da tutto ciò la previsione dell'elezione diretta, a suffragio universale diretto e segreto, con scrutinio in lista uninominale e a maggioranza assoluta dei voti validi, del Presidente regionale. E una volta attribuita al Presidente della Regione la diretta investitura popolare, ne consegue la nomina della Giunta da parte dello stesso Presidente. La incompatibilità tra la carica di deputato regionale e di Presidente o assessore regionale sottolinea la distinta investitura democratica del Presidente della Regione in ordine al potere esecutivo e dell'Assemblea regionale in ordine al potere di legislazione e di controllo sull'esecutivo medesimo. Lo stesso articolo prevede l'eventuale secondo turno di votazione ove nel primo nessuno dei candidati a Presidente raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi.

L'articolo 4 della proposta, modificativo dell'articolo 10 dello Statuto, è conseguente alla previsione della diretta investitura democratica del titolare del governo della Regione. I proponenti intendono evitare una gestione commissariale della stessa ordinaria amministrazione della Regione, nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, attraverso la temporanea assunzione delle sue funzioni da parte del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che indirebbe entro tre mesi le elezioni del nuovo Presidente regionale.

La ragione di fondo che ha indotto i proponenti a presentare queste modifiche dello Statuto siciliano sta nella ricerca di una risposta alla crisi di governabilità del sistema regionale siciliano, perseguendo un disegno riformatore di stabilizzazione

fondato sul consenso e sulla sovranità popolare. La relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ha sottolineato come la scelta del sistema elettorale non possa non tendere a istituire un rapporto fiduciario diretto tra corpo elettorale e governo anche al di là della stessa funzione mediatrice dei partiti, per contribuire ad una maggiore stabilità degli esecutivi. I proponenti, ad esempio, non ritengono pienamente idoneo un patto di coalizione preelettorale per consentire agli elettori di scegliere anche il governo. Bisogna, invece, costruire meccanismi elettorali che consentano una effettiva scelta politica in ordine al governo da parte degli elettori. Per quanto riguarda il governo della Regione siciliana, l'elezione diretta del Presidente regionale, e la conseguente nomina degli assessori da parte dello stesso Presidente, consentirebbe di attuare un rapporto diretto di scelta, di legittimazione e di fiducia tra corpo elettorale e governo, esaltando nel contempo la funzione costituzionale dei partiti politici onde consentire ai cittadini di concorrere attraverso il pluralismo delle forze politiche e della loro rappresentanza a determinare con metodo democratico la politica regionale.

TITOLO II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I: *Funzioni dell'Assemblea regionale.*

Nella filosofia di fondo della presente proposta di legge costituzionale rientra la finalità di un miglioramento qualitativo della legislazione regionale siciliana, che troppo spesso si esprime con provvedimenti di legge aventi contenuto materialmente amministrativo. La proposta della elezione diretta del Presidente regionale potrà determinare l'inversione della tendenza in atto della Regione siciliana a trasformarsi in organismo a carattere prevalentemente amministrativo, alterando

così il disegno statutario che attribuisce alla Regione, tramite appunto le funzioni dell'Assemblea regionale, la legislazione esclusiva su numerose materie nonché quella concorrente su altrettanto numerose materie.

Ponendo mano ad una proposta di riforma istituzionale della autonomia siciliana, non si può, in relazione alla funzione legislativa, innanzitutto non rivedere la normativa statutaria sulla formazione delle leggi al fine di adeguarla a quella costituzionale prevista sia per le leggi dello Stato che per quelle delle Regioni. Lo Statuto siciliano non prevede, infatti, alcuna forma di *referendum* né alcuna iniziativa popolare in ordine alle leggi della Regione. Inoltre la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 12 dello Statuto, la partecipazione cioè della rappresentanza degli interessi professionali alla elaborazione dei progetti di legge, da un lato non si configura propriamente come iniziativa di categorie sociali e dall'altro non assicura alcuna partecipazione effettiva ed autonoma delle rappresentanze degli interessi al procedimento legislativo.

L'articolo 5, che propone la modifica dell'articolo 12 dello Statuto, tende ad introdurre nell'ordinamento statutario siciliano i seguenti istituti di democrazia diretta e di partecipazione popolare:

a) l'iniziativa delle leggi, in materia economica e sociale, riconosciuta anche alla camera regionale dell'economia e del lavoro;

b) la partecipazione della stessa camera alla elaborazione della legislazione regionale riguardante materie economiche e sociali tramite parere sui progetti di legge;

c) il diritto di iniziativa popolare sulle leggi regionali;

d) il *referendum* sulle leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

Gli istituti di democrazia diretta e di partecipazione popolare impongono la revisione degli istituti di rappresentanza

degli interessi e del loro raccordo con quelli della rappresentanza politica. I proponenti nella ricordata proposta di legge n. 2946 sull'ordinamento degli enti locali e sulle elezioni comunali e provinciali, hanno prefigurato un nuovo ente in sostituzione delle camere di commercio, la camera provinciale dell'economia e del lavoro (Titolo III, articoli 22-26), con funzioni promozionali e di ausilio alla programmazione generale e settoriale. Il consiglio camerale, in questa proposta di legge, è visto come organo rappresentativo delle associazioni e organizzazioni provinciali sindacali, economiche, professionali, di enti pubblici economici, di comunità di lavoratori e di utenti, della cooperazione, del risparmio e del credito.

La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ha sottolineato la priorità funzionale del carattere di rappresentanza degli interessi del CNEL, il cui modello è presente in qualche modo nella proposta, come ha rilevato l'importanza di questo organo, ove adeguatamente riformato e rivitalizzato, ai fini delle scelte di politica economica e della migliore elaborazione della legislazione economica e sociale. I proponenti con l'articolo 6, che dovrebbe diventare il nuovo articolo 16 dello Statuto siciliano, vorrebbero introdurre nell'ordinamento locale e regionale della Regione siciliana un organismo che potrebbe avere notevole rilievo nel complesso disegno statutario. Avremmo, così, le camere consortili o provinciali dell'economia e del lavoro e la camera regionale dell'economia e del lavoro. Le prime sarebbero composte dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni provinciali delle categorie produttive, la seconda composta dai rappresentanti delle medesime che abbiano dimensione regionale. La camera consortile espletterebbe funzioni di programmazione e di ausilio, la camera regionale sarà organo di consulenza dell'Assemblea regionale e del governo della Regione.

SEZIONE II: *Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.*

Una volta modificato il sistema elettorale per la costituzione degli organi della Regione, ne consegue la modifica della statuizione della responsabilità del Presidente e degli assessori regionali. Ove fosse approvata la presente proposta di legge costituzionale, il Presidente e gli assessori regionali eserciterebbero infatti le funzioni previste dagli articoli 12 e 13 dello Statuto (iniziativa legislativa, emanazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi, firma delle leggi e dei regolamenti e promulgazione degli stessi), e le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie previste dallo Statuto, per diretta legittimazione popolare.

Il governo della Regione sarà responsabile quindi in modo diverso secondo le diverse attività amministrative svolte, secondo le norme che gli atti compiuti contraddicono e in base alle violazioni commesse. L'articolo 7 della proposta, modificativo dell'articolo 20 dello Statuto, disciplina appunto la responsabilità del Presidente e degli assessori regionali.

Innanzitutto vi è una responsabilità per l'attività amministrativa svolta in materie non comprese nello Statuto e secondo le direttive del Governo dello Stato: è una responsabilità di fronte al Governo dello Stato di tutte le funzioni svolte concernenti materie non comprese negli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto. È una responsabilità propria del Presidente e degli assessori regionali. Si ipotizza, ancora, una responsabilità del governo della Regione, che per ciò può essere dichiarato decaduto, qualora si verifichi una persistente violazione dello Statuto o il compimento di atti contrari alla Costituzione o il rifiuto di sostituire gli assessori per comportamento anticostituzionale o gravemente illegale.

È configurata infine una responsabilità politica di fronte all'Assemblea regionale, ma solamente in caso di insanabile contrasto, che avrebbe un solo modo di manifestarsi efficacemente: la mozione di sfi-

ducia motivata approvata dalla maggioranza assoluta dei deputati regionali in doppia lettura con intervallo non inferiore a due mesi. In questo caso si metterebbe in moto la procedura di decadenza del governo della Regione.

Onorevoli colleghi, i proponenti riconfermano le scelte fondamentali compiute a suo tempo dalla Consulta regionale siciliana e dalla Assemblea costituente nell'istituire la Regione autonoma siciliana. Ma dal 1947, anno della prima attuazione dello Statuto e dell'inizio della prima legislatura regionale, ad oggi profonde sono state le trasformazioni istituzionali, sociali, economiche, a cominciare dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana.

La struttura governativa prevista dallo Statuto ha prefigurato la centralità dell'Assemblea regionale siciliana anche nella formazione del governo, che sostanzialmente si caratterizza come assembleare.

Prevalsero le preoccupazioni, allora, in ordine a possibili processi autoritari. Ma la società siciliana contemporanea richiede in misura sempre crescente rapidi meccanismi decisionali. Alla difficoltà del governo e della pubblica amministrazione regionale nell'esercizio del potere esecutivo si è cercato di supplire con l'attribuzione all'Assemblea di funzioni gestionali che ne appesantiscono l'attività e ne snaturano la posizione statutaria. Invece bisogna far coincidere poteri e responsabilità e bisogna operare in radice perché ciascun organo della Regione svolga, senza confusioni di ruoli e senza sovrapposizioni, le funzioni attribuitegli nel sistema di ripartizione dei poteri fatto proprio dallo Statuto.

Il buon governo non si deve ricercare nella prospettiva del governo degli

uomini, ma in quello del governo delle leggi, come fondamento della Repubblica e delle sue fondamentali ripartizioni. Si debbono ricercare quindi soluzioni istituzionali che garantiscano una chiara distinzione tra direzione politica e amministrativa e la controllabilità dei comportamenti della classe politica sia nel governo che nella rappresentanza.

Il fenomeno della cosiddetta democrazia bloccata, una democrazia cioè senza alternativa di schieramento, è un fenomeno che caratterizza non solo la politica nazionale ma anche quella regionale. La pratica consociativa si è affermata anche nell'Assemblea regionale siciliana con la conseguenza di bloccare i normali meccanismi di alternanza dei programmi e delle coalizioni e di ostacolare la selezione ed il ricambio della dirigenza politica.

La revisione istituzionale e le modifiche statutarie che proponiamo per la Regione siciliana tendono a creare una competizione significativa tra partiti e programmi, tra alleanze di partiti e uomini con notevoli capacità di governo in grado di mobilitare l'elettorato e di consentirgli scelte incisive tanto sul piano della rappresentanza, e quindi del legislativo, quanto sul piano dell'esecutivo, e quindi del governo. La piena governabilità della Regione sarebbe assicurata dalla elezione diretta e del Presidente e della Assemblea regionale in modo da consentire che la funzione dell'Assemblea regionale siciliana e quella del governo regionale non siano legate ad estenuanti mediazioni e a soluzioni compromissorie, ma siano vivificate da indirizzi politici e da scelte di persone promananti direttamente dal corpo elettorale della comunità siciliana.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

All'articolo 4 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« Il Presidente e gli assessori regionali partecipano alle riunioni della Assemblea regionale e delle sue commissioni ».

ART. 2.

L'articolo 8 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — L'Assemblea regionale può essere sciolta per persistente violazione del presente Statuto o per il compimento di atti contrari alla Costituzione.

Può altresì essere sciolta quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo della Repubblica, sentiti il presidente dell'Assemblea regionale e la Commissione di deputati e senatori di cui all'articolo 126 della Costituzione ».

ART. 3.

L'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Il Presidente regionale è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto e segreto, con scrutinio di lista uninominale e a maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nell'ottavo giorno successivo, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene eletto Presidente regionale quello che ottiene il maggior numero di voti.

Ove uno o ambedue i candidati con maggior numero di voti ritirino la candidatura, la votazione di ballottaggio si svolge tra i due candidati rimasti con il maggior numero di voti.

L'Assemblea regionale approva la legge per la elezione del Presidente regionale in base ai principi fissati nel presente Statuto.

Il Presidente regionale, prima di assumere le sue funzioni, presta dinanzi all'Assemblea regionale il giuramento di cui all'articolo 5.

Il Presidente regionale nomina, entro quindici giorni, gli assessori tra i cittadini residenti nella regione eleggibili a deputato regionale.

La carica di Presidente e di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione e prima di assumere le funzioni prestano il giuramento di cui all'articolo 5 nelle mani del Presidente regionale ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di dimissioni, decadenza, incapacità o morte del Presidente regionale, il presidente dell'Assemblea ne assume le funzioni e indice entro tre mesi le elezioni del nuovo Presidente regionale ».

Allo stesso articolo 10 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Le elezioni del Presidente regionale si svolgono in ogni caso unitamente a quelle dell'Assemblea regionale ».

ART. 5.

L'articolo 12 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 12 — L'iniziativa delle leggi regionali spetta al governo e ai deputati regionali. In materia economica e sociale essa spetta anche alla camera regionale dell'economia e del lavoro di cui al successivo articolo 16.

La legge regionale regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* sulle leggi e sui provvedimenti amministrativi della Regione.

I progetti di legge elaborati dalle commissioni dell'Assemblea regionale riguardanti materie economiche e sociali sono sottoposti, prima dell'approvazione, all'esame consultivo della camera regionale dell'economia e del lavoro, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4 ».

ART. 6.

L'articolo 16 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente prevede la costituzione, presso ciascun libero consorzio comunale, della camera consortile dell'economia e del lavoro, composta dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni delle categorie produttive.

La legge regionale ne stabilisce la composizione tenendo conto della loro importanza numerica e qualitativa ed assicurando la effettiva designazione dei rappresentanti da parte delle stesse.

La camera consortile dell'economia e del lavoro espleta le funzioni di promozione e di ausilio, che la legge regionale ad essa attribuisce nell'ordinamento dei liberi consorzi comunali.

La camera regionale dell'economia e del lavoro è composta, nei modi stabiliti dalla legge regionale, dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni regionali delle categorie produttive. Per la sua composizione si applicano i criteri stabiliti nel secondo comma del presente articolo.

Essa è organo di consulenza dell'Assemblea e del governo regionale per le materie e secondo le funzioni alla stessa attribuite dal presente Statuto e dalla legge regionale.

Le camere consortili e la camera regionale dell'economia e del lavoro si rinnovano ogni qual volta si rinnovano rispettivamente i consigli consortili e l'Assemblea regionale ».

ART. 7.

L'articolo 20 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — Il Presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, commi primo e secondo; 19, comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive

ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15, 16 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo della Repubblica.

Essi sono responsabili della attività amministrativa svolta in materie non comprese negli articoli 14, 15, 16 e 17, di fronte al Governo della Repubblica.

Il governo della Regione può essere dichiarato decaduto per persistente violazione del presente Statuto, o per compimento di atti contrari alla Costituzione, o per non avere corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire gli assessori che abbiano compiuto analoghe violazioni od atti.

Può essere altresì dichiarato decaduto a seguito di mozione di sfiducia motivata approvata dalla maggioranza assoluta dei deputati regionali con due successive votazioni ad intervallo non minore di due mesi. Ai casi di decadenza si applica la procedura stabilita nell'articolo 8, terzo comma, e quanto previsto dall'articolo 10 ».